

DECRETO-LEGGE “CURA ITALIA”

I BENEFICI PER I GENITORI CORRELATI ALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE CONGEDI E BONUS SERVIZI BABY-SITTING (ART. 23)¹

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), varato per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto una serie di misure che vanno nella direzione indicata anche dalla CGIL nella sua interlocuzione con il Governo di queste settimane.

In questa scheda forniamo le principali informazioni sulle misure volte a offrire un sostegno ai genitori che lavorano, in relazione ai “provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado”, sospensione ad oggi disposta fino al 3 aprile, ma che sarà soggetta a proroga.

Tali informazioni sono tratte dal testo del D.L. “Cura Italia” (in particolare art. 24) e dalla Circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020.

CONGEDI

CONGEDO INDENNIZZATO AL 50%

A decorrere dal 5 marzo 2020, in relazione alla chiusura delle scuole (ad oggi disposta fino al 3 aprile), i genitori lavoratori hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni:

- per i figli di **età non superiore ai 12 anni**;
- per i figli con **disabilità in situazione di gravità accertata** (art. 4, comma 1, Legge n. 104/1992) **senza limiti di età**, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e **non a ore**.

Per tale periodo è riconosciuta dall'INPS una **indennità pari al 50% della retribuzione**.

La **contribuzione figurativa** (ai fini pensionistici) è **piena**.

I congedi previsti dal Decreto-Legge possono essere fruiti anche da lavoratori autonomi o iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (per i quali il decreto precisa i criteri per la determinazione del reddito e, quindi, dell'indennità spettante).

I genitori possono fruire alternativamente del congedo, sempre nel limite di durata complessiva di 15 giorni.

¹ Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19)

In caso di lavoratori dipendenti del settore pubblico e del settore sanitario pubblico e privato accreditato occorre fare riferimento all'art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID - 19) del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

CONGEDO NON INDENNIZZATO

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di **età compresa tra i 12 e i 16 anni** hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, **senza corresponsione di indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa** (con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro).

Esclusioni

Sia la fruizione del congedo di 15 giorni indennizzato al 50%, sia il diritto di astenersi dal lavoro in caso di figli tra i 12 e i 16 anni (senza indennità, né contribuzione) non sono previsti nel caso in cui l'altro genitore (se incluso nel nucleo familiare) sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (es. Cassa integrazione) per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o sia disoccupato o non lavoratore.

I congedi non sono fruibili se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting (v. *oltre*).

Le disposizioni sui congedi si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

LA DOMANDA

CONGEDO INDENNIZZATO AL 50%

La domanda va presentata all'azienda e all'INPS **esclusivamente in via telematica**, mediante uno dei seguenti canali:

Internet:	WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it , se in possesso di PIN dispositivo , o, in alternativa, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) L'INPS ha reso noto il prossimo rilascio di una nuova procedura semplificata per l'emissione del PIN gestita dal Contact Center.
Patronati:	tra cui l' INCA CGIL Consigliamo di verificare, contattando il sindacalista FISAC CGIL di riferimento, l'operatività del Patronato INCA sul proprio territorio, in quanto ovviamente soggetto alle restrizioni legate all'emergenza Coronavirus, ed eventualmente la possibilità di usufruire del servizio attraverso la posta elettronica. Tra la documentazione necessaria indichiamo in particolare: <ul style="list-style-type: none">– documento di identità del richiedente– codici fiscali di entrambi i genitori e del figlio– mandato di assistenza e rappresentanza (delega INCA)
Contact Center Multicanale:	attraverso <ul style="list-style-type: none">– il numero 803164 gratuito da rete fissa o <ul style="list-style-type: none">– il numero 06 164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico

L'INPS con messaggio n. 1416 del 30 marzo 2020 ha reso nota la possibilità di presentare domanda di congedo COVID-19 da parte di tutte le tipologie di lavoratrici/tori interessati in possesso dei requisiti richiesti, in quanto ha provveduto ad aggiornare le relative procedure sul proprio sito. La domanda può essere retroattiva.

Gli eventuali periodi di congedo parentale (cosiddetta maternità/paternità facoltativa) fruiti durante il periodo di chiusura delle scuole sono automaticamente convertiti nel congedo in questione e non sono computati a titolo di congedo parentale (quindi non riducono il periodo di congedo parentale complessivamente spettante): in tali casi non va quindi presentata alcuna domanda per la nuova tipologia di congedo prevista dal “Cura Italia”.

CONGEDO NON INDENNIZZATO

I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente all’azienda e non all’INPS.

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19

In alternativa al congedo indennizzato al 50% è possibile optare per la corresponsione di un **bonus** per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel **limite massimo complessivo di 600 euro**, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di chiusura delle scuole.

Il bonus spetta (anche in caso di adozione e affido preadottivo):

- ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- oltre il limite d’età di 12 anni in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il bonus viene erogato mediante il “**Libretto Famiglia**”.

Esclusioni

Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile:

- se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito;
- se è stato richiesto il congedo indennizzato al 50%, rispetto al quale è alternativo.

LA DOMANDA

La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting potrà essere presentata **tramite il sito www.inps.it**, presumibilmente entro la prima settimana di aprile (è in corso l’implementazione del sito da parte dell’ente).

ATTIVAZIONE DEL LIBRETTO FAMIGLIA (NECESSARIA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS)

Al fine di consentire l’erogazione del bonus, i beneficiari dovranno di registrarsi quanto prima come “utilizzatori” di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle Prestazioni occasionali.

Analogamente, nella medesima sezione del sito, i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting dovranno registrarsi come “prestatori”, condizione necessaria a ottenere l’erogazione del compenso.

Per maggiori informazioni sul bonus per servizi di baby-sitting rinviamo alla Circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2020.

LIMITE DI SPESA COMPLESSIVO (PER CONGEDI E BONUS)

L’INPS provvederà al monitoraggio delle domande pervenute: qualora ne emergesse il superamento del limite di spesa previsto (quasi 1,3 miliardi di euro) procederà al rigetto delle domande presentate.

30 marzo 2020

FISAC CGIL Alessandria